



All'On. Senatrice  
Dott.ssa Margherita Corrado

PEC: [mar.corrado@pec.it](mailto:mar.corrado@pec.it)

## Fasc. Anac 1310/2021 Oggetto

"Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia. Lavori "Recupero ed integrazione delle sedute del teatro di Velia CIG 8476670160CUP - F66J20001480001". Informativa ex art. 13 comma 5 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, in merito alla definizione dell'istruttoria ex art. 21 del medesimo Regolamento.

In riferimento alla segnalazione, acquisita al prot. n. 23995 del 22.03.2021 e relative integrazioni, fatta pervenire dalla S.V., si informa, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento di vigilanza, che sono stati condotti specifici approfondimenti istruttori presso il Parco archeologico di Paestum e Velia, i cui esiti - sottoposti all'esame del Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26 maggio 2021 - hanno consentito di rilevare profili di carenze, approssimazioni ed irregolarità che sono stati contestati al medesimo PAEVE con nota di definizione semplificata ex art. 21 del Regolamento di vigilanza prot. n. 43585 del 31.05.2021. A tale riguardo nel dettaglio degli elementi ritenuti suscettibili di contestazione, si evidenzia, nella sostanza, in relazione alla verifica svolta relativamente alla completezza della progettazione predisposta dalla stazione appaltante, il venire in rilievo di perplessità in ordine alla possibile qualificazione dei lavori in esame come opere di manutenzione straordinaria e all'applicazione del regime progettuale semplificato di cui all'art. 25 del D.M del 22 Agosto 2017 n. 154, tenuto conto che la semplificazione progettuale deve comunque tenere conto della natura del bene e del tipo di intervento e che nel caso di specie non poteva risultare trascurabile il valore storico e archeologico del sito inserito nella «lista del patrimonio mondiale», posto sotto la tutela dell'UNESCO, richiamandosi a tale riguardo le misure speciali di tutela indicate dalla l. n. 77/2006, che parrebbero non compatibili con l'adozione di un regime progettuale semplificato. Oltre a ciò è stata contestata la riconducibilità dei lavori in esame ad interventi di manutenzione straordinaria, con il richiamo al disposto dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", *"Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità,*

*dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti",* laddove, viceversa, nel caso in esame i lavori ricomprendono, tra l'altro, come emerge dalla relazione tecnica e perizia tecnica del progettista e dalla successiva relazione di ratifica del progettista intervenuto in corso d'opera, interventi *"per il recupero e l'integrazione delle sedute del teatro dell'Acropoli di Velia",* e comunque lavorazioni che richiamano più propriamente la definizione di "restauro" contenuta nel comma 4 del citato art. 29 del d.lgs. 42/2004, secondo cui *"per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale".* Nell'ambito delle verifiche condotte è stato osservato comunque che la citata progettazione, in qualunque modo inquadrabile, evidenziava profili di approssimazione e carenze in relazione, in primo luogo, alla non piena coerenza tra i diversi elaborati facenti parte della stessa; è stato ritenuto inoltre rilevabile la sussistenza di ulteriori significative approssimazioni e carenze afferenti agli elaborati grafici prodotti, in relazione alla mancata completezza di piani, sezioni e prospetti, peraltro non redatti in scala adeguata e carenti degli elementi essenziali di progetto.

Ulteriori profili di approssimazione sono stati riscontrati anche in relazione all'individuazione delle categorie di qualificazione, non rinvenendosi, all'interno del progetto, un'adeguata analisi delle tipologie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, rinvenendosi il riferimento unicamente alla categoria di qualificazione OG2 afferente a "Restauro e Manutenzione dei Beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali", peraltro senza esplicito richiamo negli atti della procedura a fronte dell'indicazione rinvenuta nell'ambito del cartello di cantiere. In realtà, al di là comunque della congruenza al riferimento alla categoria OG2, sicuramente di pertinenza dei lavori in esame anche se non in via esclusiva, non risulta adeguatamente considerato quanto riportato nella relazione tecnica in ordine al richiamato trattamento dei materiali lapidei che avrebbe richiesto anche la dimostrazione della qualificazione di cui alla categoria specialistica OS2-A in tema di *"superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico".*

Nell'ambito delle carenze rilevabili è stata anche riscontrata la mancata corretta attuazione del disposto normativo di cui all'art. 43 D.P.C.M. 2.12.2019 n. 169, laddove - seppure si riconosce che i direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale esercitano anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio - risulta comunque precisato, riguardo ai parchi e alle aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale non generale la sottoposizione *"... all'attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della medesima Direzione",* per le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Tale intervento da parte della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che non risulterebbe intervenuto nella procedura in esame, avrebbe

potuto consentire di rilevare il grado di approssimazione e le anomalie che hanno caratterizzato la procedura in esame.

Ulteriore elemento di anomalia riscontrato si riferisce alla nomina del RUP che ha riguardato un dipendente amministrativo incardinato nell'Ufficio bilancio del PAEVE, per gran parte dell'arco temporale dei lavori, rilevandosi che nel caso di specie il soggetto nominato non risultava inquadrabile come soggetto tecnico, né è parso evidenziarsi una specifica esperienza triennale nel settore dei lavori e non evidenziandosi esperienze nel settore del restauro di beni culturali in relazione ad opere monumentali di rilevanza cui appartiene il Teatro di Velia.

In tale contesto, anche a volere ammettere la possibilità di invocare la *"...assenza di idonea figura in organico"*, non adeguatamente dimostrata alla luce dell'organico in atti ed alla presenza di varie figure professionali inquadrare come Responsabili dei Settori del PAEVE, va osservato che la significatività dell'intervento di restauro de quo avrebbe sicuramente richiesto la costituzione di una struttura di supporto dotata anche di competenze tecniche. La richiesta competenza tecnica risulta confermata tenendo peraltro presente che il soggetto RUP ha svolto il compito di verifica e validazione del progetto, il cui verbale risulta firmato dal medesimo e dal Direttore del Parco intervenuto come *"verificatore"*, operando valutazioni sulla documentazione progettuale in merito alla completezza e alla conformità alla normativa vigente, che avrebbe sicuramente richiesto specifiche competenze

Profili di anomalia sono stati riscontrati anche con riferimento all'individuazione del progettista e direttore dei lavori nella figura professionale del Geom. Nicola Greco, sostituito dal 15.01.2021 dall'Arch. Luigi Di Muccio, non riscontrandosi i presupposti per l'applicazione del citato DM 154/2017, laddove l'art. 22 prevede, riguardo alla disciplina dei soggetti incaricati dell'attività di progettazione e direzione lavori, che *"Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare"*, cui parrebbe non ricomprendersi il citato professionista, inquadrato come *"Assistente Tecnico - Seconda Area"* e non come funzionario tecnico.

Sulla scorta delle citate considerazioni, pertanto, è stato formulato invito nei riguardi della Stazione appaltante a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella richiamata nota di definizione del procedimento in vista di un più puntuale rispetto della normativa di settore, al fine anche di assicurare il miglior soddisfacimento di ogni più ampia esigenza di conservazione e tutela dei beni culturali di competenza del Parco Archeologico.

Per completezza, si rappresenta che nella medesima adunanza il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di far conoscere le risultanze degli accertamenti condotti anche alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, in relazione alle competenze espletate ai sensi dell'art. 43 del D.P.C.M. 2.12.2019 n. 169, al fine di consentire ogni opportuna valutazione in merito all'attività progettuale svolta dal Parco Archeologico di Paestum e Velia, inquadrato come Ufficio di livello dirigenziale non generale, e alle

modalità di conduzione della procedura, anche in relazione alle considerazioni svolte dal PAEVE riguardo alla dedotta carenza di organico, consentendo l'adozione di eventuali azioni correttive per impedire il reiterarsi di gestioni approssimate e di carenze progettuali ed eventualmente, ove ritenuto, mediante l'adozione di possibili direttive al fine di orientare, in linea generale, l'attività degli Uffici del Ministero, che, come il Parco archeologico di Paestum e Velia, sono dotati di autonomia speciale. In attuazione di tale deliberazione assunta, si evidenzia che con comunicazione prot. n. 43732 del 31.05.2021 è stata fornita informativa alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, rimanendo in attesa di conoscere le valutazioni di competenza della stessa.

Cordialmente.

*Il Dirigente  
dell'Ufficio*

*Alessandro Pierdominici*

*p.f.*